

COMUNICAZIONI

**Missioni vaevoli
nella seduta del 17 febbraio 1999.**

Angelini, Berlinguer, Bielli, Bindi, Bressa, Buontempo, Calzolaio, Cardinale, Cavanna Scirea, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danese, Teresio Delfino, De Franciscis, Dini, Fabris, Fassino, Guidi, Mangiacavallo, Masi, Mattioli, Morgando, Pennacchi, Pozza Tasca, Ranieri, Santandrea, Scantamburlo, Sedioli, Serafini, Sini, Treu, Turco, Vigneri, Visco, Vita.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 16 febbraio 1999 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

SBARBATI ed altri: « Disposizioni in materia di comodato dei libri di testo nella fascia dell'istruzione post obbligatoria » (5688);

RUZZANTE ed altri: « Disposizioni per il transito del personale militare e delle forze di polizia ad ordinamento militare divenuto inabile al servizio nei ruoli del personale civile delle amministrazioni dello Stato » (5689);

SIMEONE ed altri: « Norme per la verifica della stabilità degli edifici pubblici e privati » (5690);

ROTUNDO: « Disposizioni per l'introduzione delle elezioni primarie per la selezione dei candidati alle consultazioni elettorali nazionali e locali » (5691);

MIGLIORI: « Disposizioni in materia di inquadramento in ruolo del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco » (5692);

de GHISLANZONI CARDOLI ed altri: « Disposizioni in materia di somme indebitamente percepite a titolo di pensioni di guerra o di assegni accessori » (5693);

DI BISCEGLIE: « Modifiche alla legge 23 ottobre 1960, n. 1369, in materia di trattamento dei lavoratori impiegati negli appalti e subappalti di opere e servizi » (5694).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di una proposta
di legge costituzionale.**

In data 16 febbraio 1999 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale d'iniziativa del deputato:

MARIO PEPE: « Modifiche alla Costituzione in materia di competenza legislativa e di forma di governo delle regioni a statuto ordinario » (5695).

Sarà stampata e distribuita.

**Annunzio
di un disegno di legge.**

In data 16 febbraio 1999 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal ministro per le politiche agricole:

« Disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario » (5687).

Sarà stampato e distribuito.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

PISAPIA ed altri: « Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 » (5508).

II Commissione (Giustizia):

SIMEONE ed altri: « Norme sul divieto di importazione, commercializzazione e detenzione di cani delle razze pitbull, rottweiler e dobermann » (5610) *Parere delle Commissioni I e XIII.*

IV Commissione (Difesa):

TASSONE ed altri: « Disposizioni in materia di contratti di appalto di servizi nelle Forze armate » (5608) *Parere delle Commissioni I, V e X.*

VII Commissione (Cultura):

ROMANO CARRATELLI: « Norme per la tutela e la valorizzazione dei dialetti e delle culture locali » (5675) *Parere delle Commissioni I, V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

IX Commissione (Trasporti):

CICU ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause e gli effetti economici delle carenze dei trasporti nelle regioni insulari » (5533) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V e X;*

OLIVO: « Norme in materia di patenti di guida per trasporto specifico di persone handicappate » (5636) *Parere delle Commissioni I e XII.*

Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive):

SIMEONE ed altri: « Disposizioni in materia di lotta all'inquinamento luminoso e di risparmio energetico » (5581) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), IV, V, VII, IX e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

**Trasmissione dal Vice Presidente
del Consiglio dei ministri.**

Il Vice Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 16 febbraio 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11, primo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, la relazione sulla politica informativa e della sicurezza e sui risultati ottenuti, relativa al secondo semestre 1998 (doc. XXXIII, n. 6).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

**Annunzio di atti e proposte di atti
normativi Comunitari.**

Nelle *Gazzette Ufficiali* delle Comunità europee, dal 1° al 30 settembre 1998 sono state pubblicate le seguenti direttive CE e raccomandazioni CECA:

23^a direttiva 98/62/CE della Commissione, del 3 settembre 1998, recante adeguamento al progresso tecnico degli allegati II, III, VI e VII della direttiva 76/768/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (GUCE L 253);

Direttiva 98/63/CE della Commissione, del 3 settembre 1998, che modifica la direttiva 93/16/CE del Consiglio intesa

ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli (GUCE L 253);

Direttiva 98/64/CE della Commissione, del 3 settembre 1998, che fissa i metodi di analisi comunitari per la determinazione degli amminoacidi, delle materie grasse grezze e dell'olaquinox negli alimenti per animali e che modifica la direttiva 71/393/CEE (GUCE L 257);

Direttiva 98/65/CE della Commissione, del 3 settembre 1998, che adegua al progresso tecnico la direttiva del Consiglio 82/130/CEE riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva nelle miniere grisucose (GUCE L 257);

Direttiva 99/66/CE della Commissione, del 4 settembre 1998, che modifica la direttiva 95/31/CE che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli edulcoranti per uso alimentare (GUCE L 257);

Direttiva 98/67/CE della Commissione, del 7 settembre 1998, che modifica le direttive del Consiglio 80/511/CEE, 82/475/CEE, 91/357/CEE e 96/25/CE e che abroga la direttiva 92/87/CEE (GUCE L 261);

Direttiva 98/68/CE della Commissione, del 10 settembre 1998, che stabilisce il modello di documento di cui all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 95/53/CE del Consiglio nonché talune modalità relative ai controlli, all'entrata nella Comunità, di alimenti per animali provenienti da paesi terzi (GUCE L 261).

Tali atti sono stati deferiti, a norma dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, per l'esame, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia e, per il parere, alla XIV Commissione permanente politiche dell'Unione europea:

X Commissione: Direttiva 98/65/CE;

XII Commissione: Direttiva 98/62/CE e Direttiva 98/66/CE;

Commissioni VII e XII: Direttiva 98/63/CE;

Commissioni XII e XIII: Direttiva 98/64/CE; Direttiva 98/67/CE e Direttiva 98/68/CE.

Nelle *Gazzette Ufficiali* delle Comunità europee, dal 1° al 30 settembre 1998 sono state pubblicate le seguenti proposte e atti preparatori di atti normativi comunitari:

(COM(1998)451) — Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 85/611/CEE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) al fine di regolamentare le società di gestione ed i prospetti semplificati (GUCE C 272);

(COM(1998)464) — Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che prevede un'offerta di indennizzo a taluni produttori di latte o di prodotti lattiero-caseari cui è stato temporaneamente impedito di esercitare la loro attività (GUCE C 273);

(COM(1998)473) 98/0250(CNS) Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 94/4/CE e proroga le misure temporanee di deroga applicabili all'Austria e alla Germania (GUCE C 273);

(COM(1998)473) — 98/0251(CNS) — Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 355/94 e proroga le misure temporanee di deroga applicabili all'Austria e alla Germania (GUCE C 273);

(COM(1998)484) — Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 93/74/CEE del Consiglio concernente gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali nonché le direttive 74/63/CEE, 79/373/CEE e 82/471/CEE (GUCE C 273);

(COM(1998)450) — Proposta di regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i medicinali orfani (GUCE C 276);

(COM(1998)449) — Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 85/611/CEE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GUCE C 280);

(COM(1998)462) — Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 950/97 relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole (GUCE C 281);

(COM(98)398) — Proposta di regolamento del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GUCE C 286);

(COM(1998)492) — Proposta di regolamento del Consiglio recante modificazione del regolamento (CE) n. 975/98 riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione (GUCE C 296);

(COM(1998)415) — Proposta di direttiva del Consiglio concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originari dei grandi impianti di combustione (GUCE C 300);

(COM(1998)508) — Proposta modificata di direttiva del Consiglio relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GUCE C 301);

Posizione comune (CE) n. 46/98, del 20 luglio 1998, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento (CE) n. 3330/91 del Consiglio relativo alle statistiche sugli scambi di beni tra Stati membri allo scopo di ridurre i dati da indicare (GUCE C 285);

Posizione comune (CE) n. 47/98, del 24 luglio 1998, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista del-

l'adozione di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante un'azione comunitaria a favore della manifestazione «La capitale europea della cultura» per gli anni dal 2005 al 2019 (GUCE C 285);

(COM(1998)492) — Proposta di regolamento del Consiglio recante modificazione del regolamento (CE) n. 975/98 riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione (GUCE C 296);

(COM(1998)415) — Proposta di direttiva del Consiglio concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originari dei grandi impianti di combustione (GUCE C 300);

(COM(1998)508) — Proposta modificata di direttiva del Consiglio relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GUCE C 301);

Posizione comune (CE) n. 46/98, del 20 luglio 1998, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento (CE) n. 3330/91 del Consiglio relativo alle statistiche sugli scambi di beni tra Stati membri allo scopo di ridurre i dati da indicare (GUCE C 285);

Posizione comune (CE) n. 47/98, del 24 luglio 1998, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante un'azione comunitaria a favore della manifestazione «La capitale europea della cultura» per gli anni dal 2005 al 2019 (GUCE C 285).

Tali atti sono stati defetiti, a norma dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, per l'esame, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia nonché,

per il parere, alla XIV Commissione (se non già deferiti alla stessa in sede primaria);

V Commissione: (COM(1998)492) — Proposta di regolamento del Consiglio;

VI Commissione: (COM(1998)451) — Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio; (COM(1998)473) — 98/0251(CNS) — Proposta di regolamento (CE) del Consiglio; (COM(1998)73) - 98/0251(CNS) — Proposta di regolamento (CE) del Consiglio; (COM(1998)449) — Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio;

VII Commissione: Posizione comune (CE) n. 47/98, del 24 luglio 1998, definita dal Consiglio;

VIII Commissione: (COM(98)398) — Proposta di regolamento del Consiglio; (COM(1998)415) Proposta di direttiva del Consiglio;

X Commissione: Posizione comune (CE) n. 46/98, del 20 luglio 1998, definita dal Consiglio;

XI Commissione: (COM(1998)508) — Proposta modificata di direttiva del Consiglio;

XII Commissione: (COM(1998)450) — Proposta di regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio;

XIII Commissione: (COM(1998)464) — Proposta di regolamento (CE) del Consiglio; (COM(1998)462) — Proposta del regolamento (CE) del Consiglio;

Commissioni XII e XIII: (COM(1998)484) — Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio.

Nelle *Gazzette Ufficiali* delle Comunità europee, dal 1° al 3 ottobre 1998 sono state pubblicate le seguenti proposte e atti preparatori di atti normativi comunitari:

(COM(1998)472) — Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a misure contro le emissioni di inquinanti gassosi e particelle inquinanti

prodotte dai motori destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali e recante modificazione della direttiva 74/150/CEE del Consiglio (GUCE C 303);

(COM(1998)461)-98/0252(COD) — Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica (GUCE C 317);

(COM(1998)461)-98/0253(COD) — Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 77/780/CEE, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio (GUCE C 317);

(COM(1998)480)-98/0265(COD) — Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (GUCE C 321);

(COM(1998)480)-98/0266(SYN) — Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 95/18/CEE relativa alle licenze delle imprese ferroviarie (GUCE C 321);

(COM(1998)480)-98/0267(SYN) — Proposta di direttiva del Consiglio relativa all'assegnazione della capacità di infrastruttura ferroviaria, la determinazione dei canoni per l'uso dell'infrastruttura ferroviaria e la certificazione di sicurezza (GUCE C 321);

(COM(1998)297) — Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a regole comuni sulle firme elettroniche (GUCE C 325);

(COM(1998)547) — Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le

modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (Modifiche varie 1998) (GUCE C 325);

(COM(1998)526) — Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 78/548/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al riscaldamento dell'abitacolo dei veicoli a motore (GUCE C 326);

(COM(1998)549) — Proposta modificata di regolamento (CE) del Consiglio relativo all'immatricolazione e al rimpiego nella Comunità di alcuni tipi aerei subsonici civili a reazione che sono stati modificati e ricertificati conformi alle norme del volume I, parte II capitolo 3, dell'allegato 16 alla convenzione sull'aviazione civile internazionale, terza edizione (luglio 1993) (GUCE C 329);

(COM(1998)551) — Proposta modificata di regolamento (CE) del Consiglio sul coordinamento dell'assistenza ai paesi candidati nel quadro della strategia di preadesione (GUCE C 329);

COM(1998)489) — Proposta di direttiva del Consiglio relativa alla disponibilità di informazioni sul consumo di carburante da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove (GUCE C 305);

(COM(1998)499) — Proposta modificata di direttiva del Consiglio recante modifica delle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE e 70/458/CEE relative alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggiere, delle sementi di cereali, dei tuberi seme di patata, delle sementi di piante olcaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi e al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (GUCE C 305);

(COM(1998)541) — Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo ad una politica di regolazione delle capacità delle

flotte comunitarie della navigazione interna, al fine di promuovere il trasporto per via navigabile (GUCE C 320);

Posizione comune (CE) n. 48/98, del 4 giugno 1998, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Consiglio recante regole e procedure comuni per le spedizioni di determinati tipi di rifiuti verso taluni paesi non appartenenti all'OCSE (GUCE C 333);

Posizione comune (CE) n. 49/98, del 4 giugno 1998, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Consiglio relativa alle discariche di rifiuti (GUCE C 333);

Posizione comune (CE) n. 50/98, del 16 giugno 1998, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una decisione del Consiglio che modifica la decisione 93/389/CEE su un meccanismo di controllo delle emissioni di CO₂ e di altri gas ad effetto serra nella Comunità (GUCE C 333);

Posizione comune (CE) n. 51/98, del 24 settembre 1998, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (GUCE C 333);

Posizione comune (CE) n. 53/98, del 24 settembre 1998, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2913/92 per quanto riguarda il regime di transito esterno (GUCE C 333);

Posizione comune (CE) n. 52/98, del 24 settembre 1998, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sull'introduzione coordinata di un sistema di comunicazioni mobili e senza fili (UMTS) della terza generazione nella Comunità (GUCE C 333).

Tali atti sono stati deferiti, a norma dell'articolo 127, comma 1 del regolamento, per l'esame, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia nonché, per il parere, alla XIV Commissione (se non già deferiti alla stessa in sede primaria):

III Commissione: (COM(1998)551) – Proposta modificata di regolamento (CE) del Consiglio;

VI Commissione: (COM(1998)461) – 98/0252(COD) Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio; (COM(1998)461)-98/0253(COD) Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio; Posizione comune (CE) n. 53/98, del 24 settembre 1998, definita dal Consiglio;

VIII Commissione: Posizione comune (CE) n. 48/98, del 4 giugno 1998, definita dal Consiglio; Posizione comune (CE) n. 49/98, del 4 giugno 1998, definita dal Consiglio; Posizione comune (CE) n. 50/98, del 16 giugno 1998, definita dal Consiglio;

IX Commissione: (COM(1998)480) – 98/0265(COD) – Proposta di direttiva del Consiglio; (COM(1998)480)-98/0266(SYN) – Proposta di direttiva del Consiglio; (COM(1998)480)-98/0267(SYN) – Proposta di direttiva del Consiglio; (COM(1998)526) – Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio; (COM(1998)549) – Proposta modificata di regolamento (CE) del Consiglio; (COM(1998)541) – Proposta di regolamento (CE) del Consiglio; Posizione comune (CE) n. 52/98, del 24 settembre 1998, definita dal Consiglio;

X Commissione: (COM(1998)489) – Proposta di direttiva del Consiglio; Posizione comune (CE) n. 51/98, del 24 settembre 1998, definita dal Consiglio;

XI Commissione: (COM(1998)547) – Proposta di regolamento (CE) del Consiglio;

XIII Commissione: (COM(1998)499) – Proposta modificata di direttiva del Consiglio;

Commissioni II e IX: (COM(1998)297) – Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio;

Commissioni VIII e IX: (COM(1998)472) – Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio.

Nelle *Gazzette Ufficiali* delle Comunità europee, dal 1° al 31 ottobre 1998 sono state pubblicate le seguenti direttive CE e raccomandazioni CECA:

Direttiva 98/74/CE della Commissione, del 1° settembre 1998, che modifica la direttiva 93/75/CEE del Consiglio relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette ai porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti (GUCE L 276);

Direttiva 98/75/CE della Commissione, del 1° settembre 1998: recante aggiornamento dell'elenco degli enti disciplinati dalla direttiva 90/547/CEE concernente il transito di energia elettrica sulle grandi reti (GUCE L 276);

Direttiva 98/76/CE del Consiglio, del 1° ottobre 1998, che modifica la direttiva 96/26/CE riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali (GUCE L 277);

Direttiva 98/71/CE della Commissione, del 2 ottobre 1998, che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/220/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative a

misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore (GUCE L 286);

Direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli (GUCE L 289);

Direttiva 98/82/CE della Commissione, del 27 ottobre 1998, recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassiti rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (GUCE L 290);

Direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998, che completa il sistema di imposta sul valore aggiunto e modifica la direttiva 77/388/CEE Regime particolare applicabile all'oro (GUCE L 281);

Direttiva 98/61/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 1998, che modifica la direttiva 97/33/CE per quanto concerne la portabilità del numero di operatore e la preselezione del vettore (GUCE L 268).

Tali atti sono stati defenti, a norma dell'articolo 127, comma 1 del regolamento, per l'esame, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia e, per il parere, alla XIV Commissione permanente politiche dell'Unione europea:

VI Commissione: Direttiva 98/80/CE;

IX Commissione: Direttiva 98/74/CE; Direttiva 98/76/CE e Direttiva 98/61/CE;

X Commissione: Direttiva 98/75/CE e Direttiva 98/71/CE;

XII Commissione: Direttiva 98/82/CE;

Commissioni VIII e IX: Direttiva 98/77/CE.

Trasmissione dal ministro della difesa.

Il ministro della difesa, con lettera in data 15 febbraio 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 23, ultimo comma, della legge 18 agosto 1978, n. 497, come integrato dall'articolo 3, della legge 28 febbraio 1981, n. 47, copia del verbale della riunione del 18 dicembre 1998 del comitato previsto dal citato articolo 23, concernente la realizzazione e l'ammodernamento delle infrastrutture militari.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

PROPOSTE DI LEGGE: BOATO ED ALTRI: DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 68 DELLA COSTITUZIONE (2939); LA RUSSA E BERSELLI: DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 68 DELLA COSTITUZIONE (2985)

(A.C. 2939 - sezione 1)

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

ART. 2.

1. Quando occorre eseguire nei confronti di un membro del Parlamento perquisizioni personali o domiciliari, ispezioni personali, intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni, sequestri di corrispondenza, ordinaria e bancaria, ovvero quando occorre procedere al fermo, all'esecuzione di una misura cautelare personale o all'esecuzione dell'accompagnamento coattivo, nonché di misure di sicurezza o di prevenzione aventi natura personale e di ogni altro provvedimento limitativo della libertà personale, l'autorità competente richiede direttamente l'autorizzazione della Camera alla quale il parlamentare appartiene.

2. L'autorizzazione è richiesta dall'autorità che ha emesso il provvedimento da eseguire; in attesa dell'autorizzazione l'esecuzione del provvedimento rimane sospesa.

3. L'autorizzazione non è richiesta se il membro del Parlamento è colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza ovvero si tratta di eseguire una sentenza irrevocabile di condanna.

4. In caso di scioglimento delle Camere, le domande di autorizzazione di cui al presente articolo perdono efficacia dalla

data di riunione delle nuove Camere e possono essere nuovamente presentate, se del caso, a partire da tale data.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

ART. 2.

Al comma 1, sopprimere le parole: , ordinaria e bancaria.

2. 10. Dalla Chiesa.

Al comma 1, sopprimere le parole: o all'esecuzione dell'accompagnamento coattivo.

2. 15. Dalla Chiesa.

Al comma 1, sostituire la parola: limitativo con la seguente: restrittivo.

2. 16. Dalla Chiesa.

Al comma 1, sostituire la parola: limitativo con le seguenti: che privi.

2. 1. Bielli, Bonito.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il domicilio del parlamentare per la cui perquisizione si attuano le

disposizioni del presente comma, viene indicato dallo stesso parlamentare in apposita comunicazione alla Camera di appartenenza.

2. 14. Dalla Chiesa.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Su tale richiesta, la Camera interessata si pronuncia entro sessanta giorni.

2. 17. Dalla Chiesa.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. La Camera nega l'autorizzazione nel caso risulti evidente il fine persecutorio della richiesta.

2. 7. Bielli, Bonito.

Sopprimere il comma 4.

2. 9. Boato, Rebuffa, Parenti.

Al comma 4, sostituire le parole da presente articolo fino alla fine del comma con le seguenti: devono essere discusse dalle nuove Camere, che si pronunciano entro sessanta giorni dalla loro costituzione.

2. 18. Dalla Chiesa.

(A.C. 2939 — sezione 2)

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

ART. 3.

1. Con il decreto previsto dall'articolo 1, comma 4, e con la richiesta di autorizzazione prevista dall'articolo 2, l'autorità competente enuncia il fatto per il quale è in corso il procedimento indicando le norme di legge che si assumono violate e trasmette alla Camera gli atti e i documenti del procedimento occorrenti per la decisione.

(A.C. 2939 — sezione 3)

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

ART. 4.

1. Fuori dalle ipotesi previste dall'articolo 2, il giudice per le indagini preliminari, sentite le parti, a tutela della riservatezza, decide, in camera di consiglio, a norma dell'articolo 269, commi 2 e 3, del codice di procedura penale, la distruzione o la cancellazione dei verbali e delle registrazioni delle conversazioni intercettate in qualsiasi forma nel corso dei procedimenti riguardanti terzi, alle quali hanno preso parte membri del Parlamento o nelle quali di essi si è fatta menzione.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

ART. 4.

Sopprimerlo.

* **4. 30.** Bielli, Bonito.

Sopprimerlo.

* **4. 40.** Dalla Chiesa.

Sopprimerlo.

* **4. 41.** Veltri, Orlando, Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Pozza Tasca, Sica.

Sopprimerlo.

* **4. 42.** Saraceni.

Sopprimerlo.

* **4. 43.** Meloni, Moroni, Grimaldi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

1. Fuori dalle ipotesi previste dall'articolo 2, il giudice per le indagini preliminari, qualora ritenga irrilevanti ai fini del procedimento i verbali e le registrazioni delle conversazioni o comunicazioni intercettate in qualsiasi forma nel corso di procedimenti riguardanti terzi, alle quali hanno preso parte membri del Parlamento sentite le parti, a tutela della riservatezza, ne decide, in camera di consiglio, la segretezza. Si applica l'articolo 269, commi 2 e 3, del codice di procedura penale.

2. Qualora il giudice per le indagini preliminari, su istanza delle parti, ritenga necessario utilizzare le intercettazioni di cui al comma 1, richiede, entro dieci giorni, l'autorizzazione della Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento in cui le comunicazioni o le conversazioni sono state intercettate. Si applica l'articolo 268, comma 6, del codice di procedura penale.

3. La richiesta di autorizzazione è trasmessa direttamente alla Camera competente. In essa il giudice per le indagini preliminari enuncia il fatto per il quale è in corso il procedimento, indica le norme di legge che si assumono violate e gli elementi sui quali la richiesta si fonda, allegando altresì copia dei verbali e delle registrazioni.

4. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta senza che la Camera abbia provveduto, il giudice per le indagini preliminari, su istanza del pubblico ministero, può reiterarla. In tal caso l'autorizzazione si intende concessa qualora non sia negata entro trenta giorni dalla reiterazione della richiesta.

5. In caso di scioglimento delle Camere, la richiesta perde efficacia e può essere rinnovata e presentata alla Camera competente all'inizio della successiva legislatura.

6. Se l'autorizzazione viene negata, o il giudice per le indagini preliminari non ritiene di reiterare la richiesta ai sensi del comma 4, la documentazione delle intercettazioni è distrutta immediatamente, e comunque non oltre i dieci giorni dalla comu-

nicazione del diniego o dalla scadenza del termine di cui al medesimo comma 4.

7. Tutte le intercettazioni e le comunicazioni acquisite in violazione del disposto del presente articolo devono essere dichiarate inutilizzabili dal giudice in ogni stato e grado del procedimento.

4. 37. Pisapia.

(Testo così modificato nel corso della seduta)

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

1. Fuori dalle ipotesi previste dall'articolo 2, il giudice per le indagini preliminari, qualora ritenga irrilevanti ai fini del procedimento i verbali e le registrazioni delle conversazioni o comunicazioni intercettate in qualsiasi forma nel corso di procedimenti riguardanti terzi, alle quali hanno preso parte membri del Parlamento o nelle quali di essi si è fatta menzione, sentite le parti, a tutela della riservatezza, ne decide, in camera di consiglio, la segretezza e, al termine delle indagini preliminari, la cancellazione o la distruzione o la cancellazione, a norma dell'articolo 269, commi 2 e 3, del codice di procedura penale.

2. Qualora, su istanza del pubblico ministero, sentiti i difensori delle parti nei termini e nei modi di cui all'articolo 268, comma 6, del codice di procedura penale, ritenga necessario utilizzare le intercettazioni di cui al comma 1, il giudice per le indagini preliminari richiede, entro dieci giorni, l'autorizzazione della Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento in cui le conversazioni o le comunicazioni sono state intercettate.

3. La richiesta di autorizzazione è trasmessa direttamente alla Camera competente. In essa il giudice per le indagini preliminari enuncia il fatto per il quale è in corso il procedimento, indica le norme di legge che si assumono violate e gli elementi sui quali la richiesta si fonda, allegando altresì copia dei verbali e delle registrazioni.

4. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta senza che la Camera abbia provveduto, il giudice per le indagini preliminari, su istanza del pubblico ministero, può reiterarla.

5. In caso di scioglimento delle Camere, la richiesta perde efficacia e può essere rinnovata e presentata alla Camera competente all'inizio della successiva legislatura.

6. Se l'autorizzazione viene negata, o il giudice per le indagini preliminari non ritiene di reiterare la richiesta ai sensi del comma 4, la documentazione delle intercettazioni è distrutta immediatamente, e comunque non oltre i dieci giorni dalla comunicazione del diniego o dalla scadenza del termine di cui al medesimo comma 4.

7. Tutte le intercettazioni e le comunicazioni acquisite in violazione del disposto del presente articolo devono essere dichiarate inutilizzabili dal giudice in ogni stato e grado del procedimento.

4. 33. Pisapia, Nardini, Vendola.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

1. Fuori dalle ipotesi previste dall'articolo 2, il giudice per le indagini preliminari, qualora ritenga irrilevanti in tutto o in parte ai fini del procedimento i verbali e le registrazioni delle conversazioni o comunicazioni intercettate in qualsiasi forma nel corso di procedimenti riguardanti terzi, alle quali hanno preso parte membri del Parlamento o nelle quali di essi si è fatta menzione, sentite le parti, a tutela della riservatezza, ne decide, in camera di consiglio, la distruzione o la cancellazione delle parti irrilevanti, a norma dell'articolo 269, commi 2 e 3, del codice di procedura penale.

2. Qualora, su istanza del pubblico ministero, sentiti i difensori delle parti nei termini e nei modi di cui all'articolo 268, comma 6, del codice di procedura penale, ritenga necessario utilizzare le intercettazioni di cui al comma 1, il giudice per le

indagini preliminari richiede, entro dieci giorni, l'autorizzazione della Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento in cui le conversazioni o le comunicazioni sono state intercettate.

3. La richiesta di autorizzazione è trasmessa direttamente alla Camera competente. In essa il giudice per le indagini preliminari enuncia il fatto per il quale è in corso il procedimento, indica le norme di legge che si assumono violate e gli elementi sui quali la richiesta si fonda, allegando altresì copia dei verbali e delle registrazioni.

4. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta senza che la Camera abbia provveduto, il giudice per le indagini preliminari, su istanza del pubblico ministero, può reiterarla.

5. In caso di scioglimento delle Camere, la richiesta perde efficacia e può essere rinnovata e presentata alla Camera competente all'inizio della successiva legislatura.

6. Se l'autorizzazione viene negata, o il giudice per le indagini preliminari non ritiene di reiterare la richiesta ai sensi del comma 4, la documentazione delle intercettazioni è distrutta immediatamente, e comunque non oltre i dieci giorni dalla comunicazione del diniego o dalla scadenza del termine di cui al medesimo comma 4.

7. Tutte le intercettazioni e le comunicazioni acquisite in violazione del disposto del presente articolo devono essere dichiarate inutilizzabili dal giudice in ogni stato e grado del procedimento.

4. 32. Boato, Rebuffa, Parenti.

(Testo così modificato nel corso della seduta)

Sostituirlo col seguente:

ART. 4

1. Il giudice delle indagini preliminari, qualora ritenga irrilevanti ai fini del procedimento i verbali e le registrazioni delle

conversazioni intercettate in qualsiasi forma nel corso di procedimenti riguardanti terzi, alle quali hanno preso parte membri del Parlamento o nelle quali di essi si è fatta menzione, sentite le parti, a tutela della riservatezza, ne decide, in camera di consiglio, la distruzione o la cancellazione, a norma dell'articolo 269, commi 2 e 3, del codice di procedura penale.

2. Qualora su istanza del pubblico ministero, sentiti i difensori delle parti nei termini e nei modi indicati nell'articolo 268, comma 6, del codice di procedura penale, ritenga necessario utilizzare le intercettazioni di cui al comma 1, il giudice per le indagini preliminari richiede, entro 10 giorni, l'autorizzazione della Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva, al momento in cui le conversazioni o le comunicazioni sono state intercettate.

3. La richiesta di autorizzazione è trasmessa direttamente alla Camera competente. In essa il giudice per le indagini preliminari enuncia il fatto per il quale è in corso il procedimento, indica le norme di legge che si assumono violate e gli elementi sui quali la richiesta si fonda, allegando altresì copia dei verbali e delle registrazioni.

4. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta senza che la Camera abbia provveduto, il giudice per le indagini preliminari, su istanza del pubblico ministero, può reiterarla.

5. In caso di scioglimento delle Camere, la richiesta perde efficacia e può essere rinnovata e presentata alla Camera competente all'inizio della successiva legislatura.

6. Se l'autorizzazione viene negata, o il giudice per le indagini preliminari non ritiene di reiterare la richiesta ai sensi del comma 4, la documentazione delle intercettazioni è distrutta immediatamente, e comunque non oltre 10 giorni dalla comunicazione del diniego o dalla scadenza del termine di cui al medesimo comma 4.

7. Tutte le intercettazioni e le comunicazioni acquisite in violazione del disposto del presente articolo devono essere dichia-

rate inutilizzabili dal giudice in ogni stato e grado del procedimento.

4. 11. Orlando, Piscitello, Veltri, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Pozza Tasca, Sica.

Al comma 1, dopo le parole: in camera di consiglio aggiungere le seguenti: la segretazione e, al termine delle indagini preliminari.

4. 35. Pisapia, Nardini, Vendola.

Al comma 1, sostituire le parole: a norma dell'articolo 269, commi 2 e 3, del codice di procedura penale, la distruzione o la cancellazione con le seguenti: la segretazione.

4. 34. Pisapia, Nardini, Vendola.

Al comma 1, sostituire le parole da: la distruzione fino alla fine del comma con le seguenti: che i verbali e le registrazioni delle conversazioni intercettate nel corso dei procedimenti riguardanti terzi, alle quali hanno preso parte membri del Parlamento, siano segreti e conservati per 10 anni nei modi determinati con decreto ministeriale da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

4. 15. Bonito, Bielli.

Al comma 1, sostituire le parole da: la distruzione fino alla fine del comma con le seguenti: lo stralcio di frasi o brani di conversazione alle quali hanno preso parte membri del Parlamento sempre che non ritenga che le stesse siano necessarie ai fini delle indagini o che rivelino esreimi di reato.

4. 44. Meloni, Moroni, Grimaldi.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: o nelle quali di essi si è fatta menzione.

* **4. 14.** Bielli, Bonito, La Russa.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: o nelle quali di essi si è fatta menzione.

* **4. 36.** Pisapia, Nardini, Vendola, La Russa.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. In ogni caso, prima del deposito a norma dell'articolo 268, commi 4 e seguenti, del codice di procedure penale, è fatto divieto all'autorità di menzionare nelle richieste e nei provvedimenti che riguardano i terzi le intercettazioni, le conversazioni e le comunicazioni che riguardano il parlamentare.

4. 31. Carmelo Carrara.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-*bis*.

1. Nel procedimento in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni dell'articolo 4, si osservano solo se le intercettazioni non sono già state utilizzate in giudizio.

4. 01. Boato, Rebuffa, Parenti.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-*bis*.

1. Nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge le disposizioni di cui all'articolo 4, si applicano solo in quelli per i quali non siano state concluse le indagini preliminari.

4. 02. (ex 5. 01.) Bonito, Bielli.

(A.C. 2939 – sezione 4)

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

ART. 5.

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti

prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 15 novembre 1993, n. 455, 14 gennaio 1994, n. 23, 17 marzo 1994, n. 176, 16 maggio 1994, n. 291, 15 luglio 1994, n. 447, 8 settembre 1994, n. 535, 9 novembre 1994, n. 627, 13 gennaio 1995, n. 7, 13 marzo 1995, n. 69, 12 maggio 1995, n. 165, 7 luglio 1995, n. 276, 7 settembre 1995, n. 374, 8 novembre 1995, n. 466, 8 gennaio 1996, n. 9, 12 marzo 1996, n. 116, 10 maggio 1996, n. 253, 10 luglio 1996, n. 357, 6 settembre 1996, n. 466, e 23 ottobre 1996, n. 555.

(A.C. 2939 – sezione 5)

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

ART. 6.

1. Nel comma 3 dell'articolo 343 del codice di procedura penale, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Tuttavia, quando l'autorizzazione a procedere o l'autorizzazione al compimento di determinati atti sono prescritte da disposizioni della Costituzione o di leggi costituzionali, si applicano tali disposizioni, nonché, in quanto compatibili con esse, quelle di cui agli articoli 344, 345 e 346 ».

(A.C. 2939 – sezione 6)

ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

ART. 7.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.